

CNCE: Ordinanza Cassazione n. 21362/2026 – Durc e benefici contributivi

13 Luglio 2026



Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

Con l'allegata lettera circolare, la CNCE segnala l'ordinanza n. 21362/2026, emessa dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, che ha accolto il ricorso proposto dall'INPS avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano.

La Corte d'Appello di Milano, accogliendo le ragioni di uno studio di consulenza, aveva ritenuto che, in assenza di omissioni contributive, il mero ritardo nell'invio delle comunicazioni (c.d. modelli UNIMENS) non fosse ostativo al rilascio del DURC e al riconoscimento dei benefici contributivi spettanti all'impresa.

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha, invece, confermato l'orientamento già espresso in precedenza in materia (Cass. nn. 8078/2026, 2678/2026 e 16198/2026).

In particolare, la Cassazione ha ribadito che: *" il mancato inoltro, nella specie dei moduli UNIMENS, lungi dall'essere semplicemente una irregolarità formale, è una irregolarità sostanziale proprio perché impedisce, con celerità ed efficacia, il controllo da parte dell'ente preposto della regolarità contributiva "*.

Secondo tale ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la mancata trasmissione della documentazione prescritta – che, per il sistema delle Casse Edili/Edilcasse, coincide con la denuncia mensile dei lavoratori occupati – anche entro i termini assegnati con l'invito alla regolarizzazione, impedisce l'effettiva verifica della cosiddetta "virtuosità del contribuente".

Tale concetto comprende non soltanto la regolarità dei versamenti, ma anche il rispetto dell'intera normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Il godimento dei benefici contributivi è, infatti, subordinato non solo al possesso del DURC, ma anche *"all'assenza di violazioni delle disposizioni a presidio delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come individuate nella legislazione secondaria, cui la fonte primaria fa rinvio"*.

Allegati

[CNCE_Lettera_circolare_n_37-2026_Ordinanza_di_Cassazione_n_21362-2026](#)
[Apri](#)

Per informazioni rivolgersi a:

Direzione Relazioni

**Industriali e Affari
Sociali**

Tel. 06

84567.296/361/253

E-Mail:

[relazioniindustriali@ance
.it](mailto:relazioniindustriali@ance.it)